

**Ospedale Sant'Anna - San Fermo della Battaglia**

Telefono 031.585.9446

dmp.osa@asst-lariana.it - dirmed.como@pec.asst-lariana.it

Ospedale Sant'Antonio Abate - Cantù

Telefono 031.799.354

dmp.cantu@asst-lariana.it - dirmed.cantu@pec.asst-lariana.it

Ospedale Felice Villa - Mariano Comense

Telefono 031.755.231

dmp.mariano@asst-lariana.it - dirmed.cantu@pec.asst-lariana.it

Ospedale Erba-Renaldi - Menaggio

Telefono 0344.33496

dmp.menaggio@asst-lariana.it

La copia della documentazione sanitaria può essere rilasciata ai seguenti aventi diritto:

(art. 6 del Regolamento per l'accesso alla documentazione sanitaria e tariffario – Allegato 2 alla deliberazione num. 738 del 03/07/2025)

- 1 - Al paziente maggiorenne o minorenne emancipato (ex art. 390 C.C., "minore coniugato"), cui il documento sanitario si riferisce, che la richiede e ritira personalmente previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità i cui estremi saranno annotati dall'incaricato.
- 2 - A persona diversa dal titolare del documento (cartella clinica) dietro presentazione di una delega sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La firma del delegato dovrà essere autenticata dall'addetto all'archivio annotando scrupolosamente il numero del documento di identificazione (carta di identità, patente, passaporto, libretto pensione, tessere varie di riconoscimento) e controfirmata.
La delega verrà allegata al modulo di richiesta da firmare da parte del delegato, la cui identità dovrà essere accertata nel modo già descritto da parte dell'addetto ed inserita nel fascicolo d'ufficio.
- 3 - Al paziente stesso qualora la richiesta sia stata inoltrata da persona diversa delegata
- 4 - Ai legittimi eredi o testamentari o legittimari, così come previsti dagli artt. 536 e ss c.c.
Ad ognuno di essi è consentito il rilascio di copia della cartella clinica con le stesse modalità sopra indicate e previo accertamento del loro diritto, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fatta al momento in sede di sottoscrizione della richiesta, dalla quale risulti lo stato di erede legittimo:
 - il coniuge e i figli;
 - in loro mancanza i genitori;
 - in mancanza dei suddetti, i fratelli;
 - in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti, collaterali e gli altri parenti fino al 6° grado.In ogni caso deve essere rispettata la contraria volontà del defunto, quando risulti espressa in forma scritta.
- 5 - Ai genitori di figli minori (esercitanti la potestà genitoriale, affidatari, non affidatari, ai tutori). In caso di assenza di uno dei genitori è necessario acquisire atto di notorietà da cui risulti la volontà del genitore assente al rilascio della copia della documentazione richiesta
- 6 - Al curatore di paziente inabilitato, previa esibizione di documentazione probatoria e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti lo status di curatore.
- 7 - Al Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ed al Legale Rappresentante di altro Ospedale e Casa di Cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato morboso in atto, quindi per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente, dietro richiesta su carta intestata con firma del Medico di reparto richiedente (nella qualità di Medico curante) che dichiari anche le generalità di chi ritira la documentazione.
- 8 - All'amministratore di sostegno (legge n. 6 del 9.1.2004) previa esibizione di un documento probatorio (copia decreto di nomina del Giudice tutelare che attesti le finalità di "cura della persona" dell'Amministratore di sostegno).
- 9 - Al Medico di Medicina Generale, che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di tale sua qualità, dell'indispensabilità di accedere a tali documenti per la tutela dell'incolumità fisica e della salute del paziente e mediante contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il consenso scritto dell'interessato salvo autorizzazione generale del Garante.
- 10 - Agli organi giudiziari (P.M., G.I.P., Tribunale o Giudice di Pace, Nuclei di Polizia giudiziaria – muniti di Delega del Magistrato), su relativa formale richiesta.
- 11 - Ai periti d'ufficio, previa esibizione di copia del mandato conferito loro dal giudice.
- 12 - All'I.N.P.S. (con delega sottoscritta dall'assistito) nel caso competano a questo le spese di ospedalità per i pazienti dipendenti da aziende private (artt. 17 e 18 del R.D. 2316 del 1934), nell'ipotesi di assistenza prestata alle lavoratrici madri e di ricoveri per TBC.
- 13 - Agli ex Ispettorati del Lavoro ed agli altri enti con analoghe competenze, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni d'istituto in base all'art. 64 del D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e s.m.i.
- 14 - All'I.N.A.I.L. in caso di infortunio o malattia professionale occorso ad un assicurato, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.P.R. 30 / 6 / 1965, n. 1124 e in ottemperanza al Prot. N.44/2025 della Procura della Repubblica - Tribunale di Como
- 15 - Ad altri enti pubblici, esclusi gli enti economici, che, in base ad espresse disposizioni di legge, siano autorizzati al trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute di un individuo; ad es. per le Prefetture, relativamente all'assistenza a stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale che dichiarino lo stato di indigenza e quindi di insolvenza, per i quali si richiede il rimborso del costo del ricovero direttamente all'Autorità Prefettizia.
- 16 - Ai dirigenti degli uffici dello stesso ente presso cui il paziente è o è stato ricoverato od assistito, qualora la richiesta di documenti sanitari sia motivata da ragioni connesse allo svolgimento di attività istituzionali degli uffici che dirigono, dietro richiesta formale da parte dei responsabili (sulla copia conforme sarà posta la scritta uso interno).
- 17 - Alle Compagnie di Assicurazione, ai Patronati e alle Unità operative delle Forze Armate che avviano pratiche pensionistiche, qualora presentino un atto di delega da parte dell'interessato.
- 18 - Al patrocinatore legale dell'avente diritto alla documentazione, che esibisca procura scritta.
- 19 - Agli enti esteri o sovranazionali legittimati all'accesso sulla base di convenzioni internazionali in materia di assistenza sanitaria all'estero.
- 20 - Ai soggetti diversi dall'interessato con le modalità e i limiti previsti dal comma II dell'art. 92 del D. lgs. 196/03.